

CASSAZIONE SEZ. I  
CIVILE

18 AGOSTO 1992 N. 9600

PRESIDENTE: SALAFIA

ESTENSORE: PROTO

PARTI: BALDINI C. RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA

**Personalità (diritti della) •  
Lesione • Competenza  
territoriale • Forum  
commissi delicti • Luogo di  
irradiazione della  
trasmissione televisiva**

*Il Giudice territorialmente com-  
petente ad emettere provvedi-*

*menti cautelari ante causam,  
nel caso in cui il danno temuto  
possa derivare da una trasmis-  
sione televisiva, deve essere in-  
dividuato con riferimento al  
luogo in cui è posta in essere  
l'attività, vale a dire il luogo  
da cui la trasmissione è irra-  
diata.*

**F**ATTO. — Con ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* in data 9 marzo 1991, Antonio Falco, Mario Falco e Annamaria Baldini, quest'ultima anche nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Gennaro, Federica e Sergio, assumendo che la preannunciata puntata televisiva di « Telefono Giallo » di RAI TRE del 12 marzo 1991, incentrata sull'omicidio di Domenico Falco, loro stretto congiunto, costituiva grave lesione del loro diritto alla riservatezza nonché all'onore e al decoro, chiedevano al Pretore di Roma di ordinare la sospensione della messa in onda della trasmissione predetta.

L'adito Pretore, con ordinanza 9 marzo 1991, declinava la propria competenza territoriale in favore del Pretore di Napoli rilevando che, essendo gli istanti residenti nella circoscrizione di quel Giudice, ivi essi temevano che stesse per verificarsi il pregiudizio.

Il Pretore di Napoli, dinnanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta, con ordinanza 11 marzo 1991, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ. Con le memorie depositate la RAI sollecita la declaratoria di competenza del Pretore di Roma, mentre i Falco e la Baldini si rimettono alla decisione della Corte di Cassazione.

**DIRITTO.** — Viste le conclusioni del P.M., il quale si è così espresso.

« A motivazione della richiesta d'ufficio il Pretore di Napoli deduce che, essendo svolta a Roma l'attività denunciata (irradiazione della trasmissione televisiva denominata "Telefono Giallo"), competente a provvedere sulla richiesta di tutela d'urgenza è il Pretore di quella città.

« La richiesta è ammissibile e fondata.

« Sull'ammissibilità, non v'è dubbio che il provvedimento pretorile adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte concernente la decisione di una questione di competenza, nella specie territoriale, ha il valore e l'efficacia di una sentenza impugnabile con regolamento a norma degli artt. 43 ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6168/86 e 5329/77, fra le tante).

« Nel merito, va osservato che la Corte di Cassazione, esaminando l'art. 701 cod. proc. civ. nella parte in cui dichiara competente a pronunciare sulla domanda proposta *ex art. 700* codice il Pretore del luogo in cui l'istante teme stia per verificarsi il fatto dannoso, ha posto in rilievo, da tempo, come la norma sia suscettibile di due interpretazioni, o in base all'elemento della sola attività, dalla quale si tema possa derivare il

pregiudizio imminente ed irreparabile che si vuole con la cautela atipica evitare, o in base all'elemento congiunto ed unitario dell'attività e del temuto consequenziale effetto dannoso. Ed ha soggiunto che, avendo il provvedimento d'urgenza lo scopo di neutralizzare in via preventiva il pregiudizio mediante l'inibizione o l'idonea disciplina dello svolgimento dell'attività potenzialmente pregiudizievole, oggetto del provvedimento stesso è proprio siffatta attività; onde è al luogo ove essa si esplica che occorre aver riguardo al fine di individuare il Giudice territorialmente competente (cfr. Cass. 1119/85, fra le tante).

« Nella specie i Falco e la Baldini lamentano la lesione del loro diritto alla riservatezza ed altresì del proprio onore e reputazione per effetto della messa in onda dell'anzidetta trasmissione televisiva.

« In tale situazione la disseminazione territoriale del temuto pregiudizio impone l'esigenza di individuare un criterio oggettivo unico. E questo criterio consiste nell'evidenziare il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, attribuendo ad esso rilevanza preminente rispetto alla localizzazione diffusa delle varie componenti del danno stesso.

« Nella materia delle trasmissioni televisive diffuse in ambito nazionale, detto criterio deve ravvisare nel luogo in cui il programma viene irradiato dall'ente emittente. Ne deriva che, essendo messa in onda da Roma la trasmissione in discorso, la competenza a provvedere ex art. 701 cod. proc. civ. spetta al Pretore di quella città ».

Considerato che tali conclusioni vanno interamente condivise;

P.Q.M. — la Corte dichiara la competenza del Pretore di Roma.  
Nulla per le spese.

**TRASMISSIONI TELEVISIVE  
E DETERMINAZIONE DEL  
GIUDICE  
TERRITORIALMENTE  
COMPETENTE AD  
EMETTERE I  
PROVEDIMENTI  
D'URGENZA EX ART. 700  
COD. PROC. CIV.**

**L**a pronuncia che si annota ribadisce consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte<sup>1</sup> in tema di competenza territoriale ad emettere *ante causam* provvedimenti d'urgenza.

Nella sentenza, infatti, viene operato un netto collegamento della competenza del Pretore con il *locum commissi delicti*, nel senso che, ai fini della individuazione del Pretore territorialmente competente ex art. 701 cod. proc. civ., ad essere presa in considerazione è la sola *attività* dalla quale si teme che possa derivare pregiudizio grave ed irreparabile a prescindere dal conseguente temuto effetto dannoso.

<sup>1</sup> Tra le tante v. Cass. 5 ottobre 1957, in *Giust. civ.*, 1958, p. 515; Cass. 2 marzo 1967, in *Foro it.*, 1967, p. 722; Cass. 24 giugno 1969, *ibidem*, 1969, p. 1667; Cass. 25 settembre 1972, *ibidem*, 1973, p. 2087;

Cass. 9 marzo 1981, *ibidem*, 1981, p. 1592; Cass. 13 giugno 1983, *ibidem*, 1983, p. 2451; Cass. 4 luglio 1983, *ibidem*, 1983, p. 2128; Cass. 28 ottobre 1983, in *Giust. civ.*, 1984, p. 1177 con nota di ALTAVILLA; Cass.

Codesto orientamento, che ha trovato conferma sia in dottrina<sup>2</sup> che in alcune pronunce della giurisprudenza di merito<sup>3</sup>, muove dalle seguenti motivazioni. Preliminarmente si osserva che l'interpretazione dell'espressione normativa « fatto dannoso » con esclusivo riferimento al luogo in cui si svolge o sta per svolgersi l'attività pregiudizievole risulta coerente con la formulazione letterale dell'art. 701 cod. proc. civ. il quale, si osserva, radicando la competenza in capo al Pretore « del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso » si riferisce esplicitamente ad un fatto venuto ad esistenza soltanto nella componente della condotta e non ancora in quella dell'evento causativo del danno<sup>4</sup>.

L'interpretazione *de quo* risulta, peraltro, in linea con la funzione del provvedimento cautelare, il quale ha « lo scopo di scongiurare, in via preventiva, il pregiudizio mediante l'inibizione o un'ideonea disciplina dello svolgimento dell'attività potenzialmente pregiudizievole... »<sup>5</sup>. Nella sentenza in epigrafe, al riguardo, si legge che « oggetto del provvedimento stesso è proprio siffatta attività; onde è al luogo ove essa si esplica che occorre aver riguardo al fine di individuare il Giudice territorialmente competente ».

Il criterio del luogo in cui viene svolta, o si teme che venga svolta, l'attività pregiudizievole, peraltro, viene considerato « atto a soddisfare, in maniera sicura e valida, primarie esigenze di certezza nella individuazione del Giudice della tutela innominata... e consente, altresì, di realizzare una contiguità, che può quasi definirsi fisica, tra il Giudice ed il fatto dannoso che si vuole prevenire o disciplinare »<sup>6</sup>.

L'applicazione del criterio in esame alle ipotesi di lesione di diritti della personalità attuata attraverso la stampa o trasmissioni televisive conduce a ritenere competente ad emanare i richiesti provvedimenti d'urgenza il Giudice del luogo in cui rispettivamente il periodico viene stampato<sup>7</sup> o la

5 marzo 1984, in *Foro it.*, 1984, p. 1278; Cass. 6 aprile 1987, in *Giust. civ.*, 1987, p. 1675; Cass. 7 novembre 1988, in questa *Rivista*, 1989, p. 646 con nota di ZENO-ZENCOVICH; Cass. 3 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, p. 2499 (quest'ultima pronuncia ha precisato che qualora la condotta denunciata abbia un momento deliberativo ed uno attuativo è competente il Pretore del luogo in cui detta condotta si perfeziona; in senso conforme Cass. 1 febbraio 1984 e Pret. Milano 8 novembre 1984, in *Orient. giur. lav.*, 1984, p. 1347; Cass. 20 settembre 1990, in *Foro it.*, 1990, Rep., voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 69; l'orientamento trova applicazione, in particolare, nelle ipotesi di licenziamento cui consegue la richiesta di riammissione nel posto di lavoro da parte del lavoratore); Cass. 15 novembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 485; Cass. 13 marzo 1990, in *Foro it.*, 1990, Rep., voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 77. Per un approfondito commento v. AIELLO - GIACOBBE - PREDEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1982, pp. 7 ss.

<sup>2</sup> SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, Milano, 1968, I, p. 281; M. DINI - E.A. DINI, *I provvedimenti*

*d'urgenza*, Milano, 1981, p. 1082; BIANCO, *Identificazione del luogo del fatto dannoso come disposto dall'art. 701 cod. proc. civ. e brevi considerazioni sulla natura del provvedimento risolutivo di una questione di competenza nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.*, in *Giur. merito*, 1984, p. 77; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1987, p. 265.

<sup>3</sup> Pret. Roma 20 febbraio 1960, in *Foro it.*, 1960, p. 879; Pret. Roma 16 luglio 1968, in *Giust. civ.*, 1969, p. 173; Pret. Verona 30 ottobre 1990, in questa *Rivista*, 1991, p. 171; Pret. Milano 20 settembre 1991, *ibidem*, 1992, p. 103. V. anche Pret. Roma (ord.) 13 dicembre 1984, in *Foro it.*, 1985, p. 3046, l'ordinanza applica il criterio *de quo* all'ipotesi in cui il pregiudizio imminente ed irreparabile derivi da un contratto concluso da un ente pubblico mediante licitazione privata.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 5 marzo 1984, *cit.*

<sup>5</sup> Cass. 2 marzo 1967, *cit.*

<sup>6</sup> Cass. 3 aprile 1989, *cit.*

<sup>7</sup> Cass. 25 settembre 1972, *cit.*; Cass. 9 dicembre 1977, in *Foro it.*, 1978, p. 33. In giurisprudenza di merito v. Pret. Roma 20 febbraio 1960, *ibidem*, 1960, p. 879; Trib.

trasmissione televisiva viene irradiata<sup>8</sup>. Con riferimento, alle emittenti televisive che irradiano i loro programmi in tutto il territorio nazionale è stato osservato che « la causa originaria ed unitaria del danno è individuabile nella sede dell'emittente televisiva, cioè nel luogo in cui sono gli studi, gli uffici tecnici, gli impianti ed in cui i programmi vengono deliberati, eseguiti e poi irradiati<sup>9</sup> ».

Codesta impostazione trova una giustificazione nella necessità di attuare l'esigenza che la competenza risulti radicata in un luogo *certo*: il luogo di pubblicazione del periodico e di trasmissione del programma televisivo. È stato precisato, infatti, che « la determinazione del luogo in questione (di verifica del fatto dannoso) si presenta assai delicata quando il danno possa essere causato dalla pubblicazione di giornali o riviste nel territorio nazionale, poiché in tale ipotesi la disseminazione territoriale del temuto pregiudizio rende difficile la individuazione di un singolo luogo e del Giudice competente. Precisamente a causa di detta considerazione è apparso necessario adottare un criterio oggettivo univoco che consiste nell'evidenziare... il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, attribuendo ad esso rilevanza preminente, rispetto alla localizzazione eventualmente diffusa, delle varie componenti del danno stesso »<sup>10</sup>.

La giurisprudenza di merito<sup>11</sup>, peraltro, nonostante le reiterate affermazioni di principio della Suprema Corte, mostra ancora di preferire una diversa lettura dell'art. 701 cod. proc. civ.

Roma 3 febbraio 1976, *ibidem*, 1976, p. 2249; Trib. Roma 14 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1991, p. 594; Trib. Roma 20 settembre 1990, *ibidem*, 1991, p. 595.

<sup>8</sup> Cass. 9 marzo 1981, *cit.* V. da ultimo Pret. Napoli, Sez. Marano, 11 marzo 1991, in questa *Rivista*, 1991, p. 880. Per quanto concerne le ipotesi di danno cagionato da frasi e/o immagini contenute in una pellicola cinematografica la giurisprudenza ritiene che la competenza spetti al Pretore del luogo in cui il film viene prodotto e dal quale, quindi, viene inviato, nelle sue varie copie, alle aziende distributrici: cfr. Cass. 13 giugno 1983, *cit.* Con riguardo, peraltro, alle ipotesi in cui il provvedimento d'urgenza venga richiesto, *ante causam* da una società esercente trasmissioni televisive in relazione a disturbi od interferenze che assumano causati da un'impresa concorrente, la giurisprudenza ritiene che la competenza per territorio debba essere determinata in base al luogo dell'impianto ripetitore ovvero dell'impianto emittente di detta concorrente, cfr.: Cass. 26 giugno 1990 e Cass. 28 agosto 1990, in *Foro it.*, 1990, Rep. nn. 73, 74.

<sup>9</sup> Cass. 9 febbraio 1983, in *Giur. it.*, 1984, p. 868 con nota critica di SPIAZZI; Cass. 4 luglio 1983, *cit.*

<sup>10</sup> Cass. 9 dicembre 1977, *cit.* Cfr. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, p. 270 il quale nutre dubbi circa l'idoneità del Pretore del luogo

di pubblicazione del periodico, davanti al quale si discute della sussistenza di un pregiudizio alla reputazione di persona che vive in luoghi diversi e lontani e la cui possibilità di fornire prove adeguate delle sue allegazioni diventa in tal modo meno agevole.

<sup>11</sup> Pret. Roma, 30 luglio 1985, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1986, p. 106 con nota di ZENO-ZENCOVICH; Pret. Milano 18 aprile 1986, in *Foro it.*, 1987, p. 388; Pret. Roma 15 luglio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 926; Pret. Roma 7 aprile 1987 (ord.), *ibidem*, 1987, p. 1025; Pret. Roma 3 luglio 1987 (ord.), *ibidem*, 1987, p. 1005; Pret. Roma 15 aprile 1988 (ord.), *ibidem*, 1988, p. 458. In dottrina v. ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 270; VERDE, *Considerazioni sul provvedimento d'urgenza (Come è e come si vorrebbe che fosse)*, in AA.VV., *I processi speciali*, Napoli, 1979, p. 405; ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1982, p. 234, l'autore osserva che « dalla contemporanea valutazione del luogo di produzione dell'evento pregiudizievole e del luogo di realizzazione degli effetti dannosi nei confronti del titolare del diritto leso o minacciato » è possibile dedurre che il Giudice competente ex art. 701 cod. proc. civ. è quello « nel quale le conseguenze pregiudizievoli dell'azione lesiva potranno prodursi o si sono già prodotte nella sfera del titolare del diritto »; in questo senso BUONCRISTIANI, *Una diversa lettura dell'art. 701 cod. proc. civ. in tema di*

Il Pretore territorialmente competente ad emettere il provvedimento cautelare viene, così, individuato attraverso la considerazione non soltanto dell'elemento della condotta pregiudizievole, ma anche delle altre due componenti della nozione civilistica di « fatto dannoso »: l'evento dannoso e il nesso di causalità che lega tale evento alla condotta. La competenza viene radicata, pertanto, in capo al Pretore del luogo in cui si è prodotto o può prodursi il temuto *evento dannoso*.

Codesto criterio, si osserva, risulta coerente con l'interpretazione letterale della norma che non si è limitata a richiamare soltanto il « fatto » ma ha adottato l'espressione più ampia « fatto dannoso »<sup>12</sup>.

Per quanto concerne il profilo sistematico, inoltre, è stato precisato che il legislatore ha configurato come presupposto del provvedimento d'urgenza la minaccia di pregiudizio, che « potrà essere avvertita soltanto in tale ultimo luogo »<sup>13</sup>.

Il criterio in esame, peraltro, risulta — secondo l'orientamento *de quo* — in linea con l'esigenza di « assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito » con celerità e completezza poiché il Giudice del luogo in cui si è verificato il danno, avendo dinanzi a sé la situazione giuridica soggettiva da tutelare, è in grado di raccogliere in tempi brevi e, soprattutto, in modo completo il materiale probatorio<sup>14</sup>.

È stato osservato, infine, che raducando la competenza territoriale del Giudice nel luogo della condotta pregiudizievole si rischia di attribuire all'autore della stessa la possibilità di scegliersi il Giudice<sup>15</sup>.

Questa incertezza, tuttavia, non risulta superata neanche attraverso l'adozione del criterio del luogo dell'evento dannoso. Come è possibile, infatti, individuare il Pretore territorialmente competente se gli effetti pregiudizievoli, sia in relazione alle modalità della condotta (distribuzione di un giornale o irradiazione di un programma televisivo in tutto il territorio nazionale), sia in relazione alla notorietà del soggetto leso o minacciato si verificano, anche a livello soltanto potenziale, in più luoghi?

Parte della dottrina, al riguardo, ha ritenuto che l'istanza possa proporsi, a scelta del soggetto danneggiato, dinanzi al Pretore di ciascun luogo in cui gli effetti pregiudizievoli si sono verificati o stanno per verificarsi<sup>16</sup> o, più precisamente, del « luogo nel quale si presume possano verificarsi le maggiori e più gravi conseguenze dannose dell'evento pregiudizievole sul diritto dedotto »<sup>17</sup>.

Risulta innegabile, pertanto, il rischio connesso a tale soluzione: la scelta del Giudice è lasciata alla discrezionalità del ricorrente, il quale, natural-

*competenza territoriale ad emettere ante causam provvedimenti d'urgenza*, in *Giust. civ.*, 1989, p. 1578.

<sup>12</sup> Cfr. Pret. Roma 4 dicembre 1978, in *Giust. civ.*, 1979, p. 2173 con nota concordante di ROMANO; Pret. Roma 27 novembre 1979, *ibidem*, 1980, p. 493. In dottrina v. RUGGIERO, *Brevi note sulla competenza per territorio ad emettere provvedimenti di urgenza*, *ibidem*, 1983, p. 395; SPIAZZI, *Trasmissioni televisive e individuazione del Pretore territorialmente competente ed emettere i provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 700 cod. proc. civ.*, in *Giur.*, 1984, p. 871.

<sup>13</sup> RUGGIERO, *op. cit.*, p. 396.

<sup>14</sup> SPIAZZI, *op. cit.*, p. 874.

<sup>15</sup> RUGGIERO, *op. cit.*, p. 398.

<sup>16</sup> ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 386.

<sup>17</sup> ARIETA, *op. cit.*, p. 235, l'autore precisa che « non può escludersi che, nonostante l'applicazione del criterio della maggiore gravità degli effetti dannosi, sussistano... due o più Pretori ugualmente competenti ex art. 701 cod. proc. civ.: la eventuale alternatività tra più fori non sembra incompatibile né con il carattere inderogabile della competenza alla emissione delle misure cautelari, né con la funzione assicurativa dell'art. 700 ».

mente, cercherà di radicare la causa dinanzi alla Pretura che, a suo giudizio, offre maggiori « garanzie » di accoglimento della propria istanza con evidente vanificazione del principio della soggezione al Giudice naturale *ex art. 25 della Costituzione e della esigenza di certezza del diritto*<sup>18</sup>.

Al contrario, l'interpretazione di « fatto dannoso » effettuata dalla Corte consente di realizzare una scelta univoca nella individuazione del Giudice territorialmente competente superando le incertezze connesse all'opposto criterio ed escludendo possibili interferenze di giudicati.

Le incertezze in ordine alla interpretazione dell'art. 701 cod. proc. civ. saranno, comunque, superate a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353.

L'art. 669-ter, infatti, stabilisce che « prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al Giudice competente a conoscere del merito ». In attuazione del nuovo criterio, pertanto, in caso di domanda fondata su fatto illecito (per es. concorrenza sleale, emissioni di trasmissioni radio-televisive, ecc.), avrà rilievo il luogo della condotta; nelle ipotesi, peraltro, di fattispecie riconducibili ad un rapporto obbligatorio, l'individuazione del Giudice competente avverrà attraverso l'applicazione dei fori alternativi del perfezionamento del rapporto, della sua esecuzione o della residenza o domicilio del convenuto, secondo quanto dispongono gli artt. 18 e 20 cod. proc. civ.<sup>19</sup>.

La sentenza in epigrafe, inoltre, risolve positivamente il problema della ammissibilità dell'impugnazione con regolamento di competenza del provvedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.*<sup>20</sup>.

Al riguardo l'orientamento della dottrina e quello della giurisprudenza non sono univoci. Da un lato, infatti, sul presupposto — che sembra incontrovertibile — secondo il quale il provvedimento del Pretore ha il valore e l'efficacia di una sentenza, in quanto conclude in modo definitivo il procedimento sommario incidendo sugli interessi sostanziali delle parti, si giunge ad affermare l'ammissibilità del suddetto mezzo di impugnazione<sup>21</sup>.

I sostenitori della tesi contraria giustificano l'inammissibilità del regolamento di competenza osservando che il provvedimento d'urgenza emesso

<sup>18</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, nota a Cass. 7 novembre 1988, *cit.*; IDEM, nota a Pret. Napoli 20 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 944.

<sup>19</sup> Per l'approfondimento della nuova disciplina sui provvedimenti cautelari v. VACCARELLA - CAPPONI - CECHELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, pp. 347 ss.; IDEM, *Gli interventi sulla riforma del processo civile, legge 4 dicembre 1992, n. 477: Il processo civile dopo il 1° gennaio 1993*, Torino, 1992, pp. 103 ss.

<sup>20</sup> Per un'ampia trattazione dei diversi orientamenti in materia v. AIELLO - GIACOBBE - PREDEN, *op. cit.*, pp. 30 ss.; ARIETA, *op. cit.*, pp. 235 ss.

<sup>21</sup> Cass. 23 marzo 1973, in *Foro it.*, 1973, p. 2087; Cass. 9 dicembre 1977, *cit.*; Cass. 8 gennaio 1979, *ibidem*, 1979, p. 656 con nota di PROTO PRISANI; Cass. 9

marzo 1981, *cit.*; Cass. 21 luglio 1981, *ibidem*, 1982, p. 451; Cass. 4 luglio 1983, *cit.*; Cass. 28 gennaio 1986, *ibidem*, Rep. 1987, voce *Competenza civile*, n. 53; Cass. 3 aprile 1989, *cit.* In giurisprudenza di merito v. Pret. Roma, 4 dicembre 1978, *cit.*; Pret. Modugno, 13 novembre 1981, in *Giur. merito*, 1984, p. 73. In dottrina v. MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza nel processo civile*, Napoli, 1955, p. 215; CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Roma, 1958, p. 359; BIANCHI D'ESPINOSA, *Regolamento di giurisdizione e regolamento di competenza nei procedimenti cautelari e nei procedimenti di giurisdizione volontaria*, in *Giur. it.*, 1961, p. 829; M. DINI - E.A. DINI, *op. cit.*, p. 527; TARANTO, *L'impugnabilità con regolamento di competenza dei provvedimenti d'urgenza*, in *Giur. it.*, 1977, p. 425.

a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. ha carattere strumentale e cautelare, in quanto resta assorbito nella sentenza successiva nel caso che venga accertato il diritto controverso, oppure viene meno e cessa di spiegare la sua efficacia nel caso in cui la sentenza escluda il predetto diritto<sup>22</sup>.

MARIA GABRIELLA LODATO

<sup>22</sup> Cfr. Cass. 3 aprile 1973, in *Giust. civ. Mass.*, 1974, p. 437; Cass. 3 ottobre 1977, in *Foro it.*, 1978, p. 429; Cass. 24 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1979, Rep., voce *Competenza civile*, n. 148; Cass. 17 novembre 1980, *ibidem*, 1981, p. 370 con nota di TROVATO. In dottrina v. ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 273; SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1967, p. 590; TOMMASEO,

*Provvedimenti sommari e regolamento di competenza*, in *Giur. it.*, 1977, I, p. 311; MARESCA, *Il regolamento di competenza ed i provvedimenti d'urgenza*, in *Dir. e giur.*, 1978, pp. 500 ss.; SANDULLI, *Il sistema dei rimedi contro le pronunce sulla competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, pp. 289 ss.